

## **Il Tribunale di Catania dichiara aperte la liquidazione giudiziale di un gruppo di imprese**

Tribunale di Catania, 9 novembre 2022, n. 214 - Pres. Sciacca. Rel. Laurino.

### **Liquidazione giudiziale - Gruppo di imprese - Presupposti - Requisiti - Fattispecie**

*Ai sensi dell'art. 37 CCI, alla luce del quale deve essere valutata la legittimazione alla richiesta dell'apertura della liquidazione giudiziale di un gruppo di imprese, l'iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale spetta in capo al debitore, agli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; oppure ad uno o più creditori e, infine, al pubblico ministero.*

*[Nel caso di specie, sono stati ritenuti sussistenti i seguenti requisiti richiesti dall'art. 287 CCI:*

- la sussistenza di uno stato di insolvenza, per come emerge dall'esposizione debitoria complessiva, dal mancato deposito di bilanci da oltre un quinquennio e dal fatto che molte delle imprese chiamate in giudizio sono inattive e con un patrimonio attivo costituito da partecipazioni nel gruppo, presumibilmente da svalutare in toto, senza considerare il fatto che è già fallita la società capo gruppo;*

- l'esistenza del gruppo societario, per come si evince dalle partecipazioni dirette ed indirette - per lo più integrali - nei diversi capitali sociali, con modalità intercluse tra le imprese del gruppo, senza cioè interventi nel capitale sociale di società terze.*

- l'opportunità di una procedura di liquidazione unitaria, tenuto conto delle forme di collegamento di crediti e debiti tra le diverse società e, quindi, come specificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 287 CCI, tenuto conto dei reciproci collegamenti di natura economica e produttiva (le imprese operano nel medesimo settore edilizio), della composizione e connessione dei rispettivi patrimoni e della presenza di medesimi amministratori. In considerazione dei rapporti di credito risulta conveniente - in una prospettiva non solo di economia processuale - l'apertura di un'unica procedura di gruppo, tenuto conto anche delle eventuali azioni di massa da coordinare tra le diverse società anche considerata l'esistenza di medesime commesse che hanno riguardato contemporaneamente le diverse società del gruppo, per come dedotto dalle ricorrenti. Pertanto la nomina di un unico curatore e di un unico giudice delegato consentirebbe una migliore contestuale gestione dei patrimoni sociali, anche avuto riguardo alle compartecipazioni societarie ed alla migliore comprensione del loro effettivo valore.]*

\* \* \*

Le società ricorrenti hanno chiesto l'apertura della propria liquidazione (eccetto la capogruppo in quanto in precedenza già dichiarata fallita) ed e restanti 10 società controllate (le cui denominazioni sociali verranno in seguito per comodità abbreviate), ai sensi dell'art. 287 c.c.i.

Deduce che:

- Ing. P. s.r.l. detiene il 100% del capitale sociale di St. s.r.l., Sr. s.r.l. ed Iniziative Immobiliari s.r.l. - ovvero le altre tre ricorrenti - nonché detiene il 55% della società Strada Costa scarl ed il 79% della società Imerese scarl.

Unitamente alla controllata Iniziative Immobiliari detiene inoltre l'intero capitale della società Immobiliare le Querce s.r.l.

- A sua volta la ricorrente controllata St. s.r.l. detiene l'intero capitale sociale delle società Ita Cta s.r.l.; B. A. s.r.

l. e Si.Li.Ss. s.r.l.

- Anche Over Uno s.p.a. ed Over Due s.p.a. sono interamente partecipate da Iniziative Immobiliari ed Ing. P.

(Over Uno anche da B. A. s.r.l.). A sua volta, Over Uno s.p.a. detiene l'intero capitale sociale di Immobiliare il Borgo s.r.l.

- Gest. I.Fond. s.r.l. è partecipata al 50% da Inizit. Immob.

s.r.l. e per il restante 50% da Tecnis s.p.a. (società terza rispetto al presente procedimento e già in amministrazione straordinaria).

Quasi tutte le società sono state, o sono tutt'ora, amministrate dalla stessa persona fisica, O. B. L. G., ed hanno le medesime sede sociali nei comuni di Tremstieri Etneo e Santa Venirina in provincia di Catania.

- I collegamenti societari, diretti o indiretti sono funzionali ad un progetto unitario imprenditoriale nel medesimo settore di mercato; ciò giustificherebbe l'opportunità di procedere ad un'unica procedura di liquidazione con migliore economia processuale e sostanziale a tutela delle diverse masse dei creditori in funzione di una gestione unitaria da parte di un medesimo curatore e di un unico giudice delegato.

- Lo stato di insolvenza e l'incapacità di assolvere normalmente le proprie obbligazioni sarebbe testimoniato dall'ingente esposizione debitoria nei confronti della capo gruppo o delle dirette controllate, come si evince dai partitari in atti e dai bilanci. Salvo quanto si dirà appresso.

Nel dettaglio:

- St. s.r.l. è una società in liquidazione il cui attivo di poco superiore ai due milioni non è certamente in grado di consentire di coprire un passivo di oltre 27 milioni (di cui oltre 11 verso Ing. P.).

- Iniz. Immobiliari s.r.l. è una società inattiva con un indebitamento verso la controllante di quasi 14 milioni a fronte di un attivo di poco superiore a 400 mila euro.

- Sr. s.r.l. somma un passivo di 4,7 milioni a fronte di un attivo stimato di 1,8 milioni. Entrambe queste due ultime società son amministrare dal dott. P. N., nominato dalla curatela del fallimento proprio per verificare la fattibilità di una liquidazione volontaria a fronte di una procedura concorsuale. Quest'ultima è stata poi ritenuta la soluzione migliore dagli organi della procedura, come si evince dalle relazioni in atti.

- Immobiliare il Borgo s.r.l. è indebitata verso Ing. P. per oltre un milione di euro, inoltre in udienza è comparso l'amministratore della società il quale ha ammesso lo stato di insolvenza. La società risulta inattiva e l'ultimo bilancio ritualmente depositato è quello dell'esercizio 2018.

- Ita CTA s.r.l. ha debiti verso St. per oltre 650 mila euro, oltre ad un indebitamento complessivo di oltre 6 milioni, come di desume dall'ultimo bilancio ritualmente depositato presso il registro delle imprese, che risale a 5 anni fa.

- B. A. s.r.l. ha debiti verso le controllanti St. ed Ing. P.

di quasi 500 mila euro (cfr. nota integrativa dell'ultimo bilancio in atti dell'esercizio 2017) ed un totale di debiti di oltre 3 milioni.

Piuttosto, per quanto qui rileva, le ricorrenti (controllanti direttamente o indirettamente per come sopra esposto) non sono creditrici nei confronti delle altre società: Over Uno ed Over Due s.p.a.; Gest. I.F. s.r.l.; Immob. Le Querce s.r.l.; Silis s.r.l.; Strada Costa scarl ed Imerese scarl.

Si sono costituite in giudizio - tra le convenute - solo le due società Over Uno ed Over Due s.p.a. le quali hanno invece contestato la sussistenza delle soglie per essere sottratte alla procedura di liquidazione come da bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione economica aggiornata versati in atti. Le ricorrenti hanno a loro volta contestato la veridicità delle poste attive del bilancio e chiesto, in subordine, hanno chiesto a verbale dell'ultima udienza l'apertura della procedura controllata di cui sussisterebbero i presupposti circa l'indebitamento superiore ai 50 mila euro.

In via pregiudiziale va osservato che il contraddittorio è integro nei confronti della società Imerese Scarl. Già inizialmente - dopo che l'ufficiale giudiziario aveva trovato chiusa la sede e nessuna indicazione in luogo (senza tuttavia depositare l'atto presso la casa comunale) - le parti ricorrenti avevano provveduto alla notifica a mani proprie del legale rappresentante andata a buon fine.

Sulla ritualità della notifica cfr. Cass. 9567/17 in un caso di notifica già tentata presso la sede legale, non andata a buon fine e poi eseguita ai sensi degli artt. 145 e 143 c.p.c.; cfr.

pure SS.UU. 2201/2016 in caso di impossibilità di trovare l'indirizzo della sede legale.

Comunque all'udienza successiva si è provveduto pure al deposito dell'atto presso la sede legale ai sensi dell'art. 40 c.c.i.

Ciò premesso, il ricorso è fondato sia come auto liquidazione e sia nei confronti delle società verso cui le ricorrenti vantano crediti e possono spendere, quindi, un titolo di legittimazione.

Risultano all'evidenza i tre presupposti richiesti dall'art. 287 c.c.i. ovvero:

- in primo luogo, la sussistenza di uno stato di insolvenza, per come emerge dall'esposizione debitoria complessiva, dal mancato deposito di bilanci da oltre un quinquennio e dal fatto che molte delle imprese chiamate in giudizio siano inattive e con un patrimonio attivo costituito da partecipazioni nel gruppo, presumibilmente da svalutare in toto, senza considerare il fatto che sia già fallita la società capo gruppo;
- in secondo luogo, l'esistenza del gruppo societario, per come si evince dalle partecipazioni dirette ed indirette - per lo più integrali - nei diversi capitali sociali, con modalità intercluse tra le imprese del gruppo, senza cioè interventi nel capitale sociale di società terze (salvo per una l'eccezione di Tecnis s.p.a.). Il dato è già di per sé dirimente, ma risulta altresì una colleganza di sedi sociali presso i medesimi indirizzi ed il fatto che lo stesso amministratore, nella persona fisica di O. B. L. G., diriga o abbia diretto quasi tutte le diverse società verso cui il ricorso è accolto;

- infine, quale terzo presupposto, sussiste l'opportunità di una procedura di liquidazione unitaria, tenuto conto delle forme di collegamento di crediti e debiti tra le diverse società e, quindi, come specificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 287 c.c.i., tenuto conto dei reciproci collegamenti di natura economica e produttiva (le imprese operano nel medesimo settore edilizio), della composizione e connessione dei rispettivi patrimoni e della presenza di medesimi amministratori. In considerazione dei rapporti di credito risulta conveniente - in una prospettiva non solo di economia processuale - l'apertura di un'unica procedura di gruppo, tenuto conto anche delle eventuali azioni di massa da coordinare tra le diverse società anche considerata l'esistenza di medesime commesse che hanno riguardato contemporaneamente le diverse società del gruppo, per come dedotto dalle ricorrenti. Pertanto la nomina di un unico curatore e di un unico giudice delegato consentirebbe una migliore contestuale gestione dei patrimoni sociali, anche avuto riguardo alle compartecipazioni societarie ed alla migliore comprensione del loro effettivo valore.

Invece, il ricorso deve essere rigettato nei confronti di tutte le altre società per difetto di legittimazione attiva.

Infatti, ai sensi dell'art. 37 c.c.i., l'iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale spetta in capo al - debitore; - agli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; oppure ad uno o più creditori e, infine, - al pubblico ministero (che è intervenuto, ma non ha chiesto - autonomamente nel primo atto di costituzione - l'apertura della liquidazione).

Si legge nella relazione illustrativa che: "i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, (sono n.d.r.) declinati come organi (dunque interni alla organizzazione del debitore)". La norma fa quindi riferimento agli organi interni dell'ente (in primis il collegio sindacale o, eventualmente, il collegio dei revisori), non alle società terze che hanno poteri di direzione e controllo ai sensi degli artt. 2359 e ss. c.c.

Altrimenti si dovrebbe supporre che l'art. 287 c.c.i. fondi una autonoma legittimazione attiva (non solo in capo alla controllante o ad una partecipata, ma anche in capo al creditore particolare di una di esse), sganciata dalla norma cardine dell'art. 37 e senza alcuna espressa indicazione specifica.

Piuttosto un elemento in senso contrario rispetto alla tesi della legittimazione autonoma del primo comma dell'art.

287 si desume proprio dall'articolo in esame laddove, l'ultimo comma, stabilisce che sia il curatore a chiedere (successivamente) l'apertura della procedura di liquidazione:

"Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale";

in questo caso, continua la norma: "il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa."

Pertanto - prima ancora della sussistenza delle soglie minime per essere sottratti alla procedura della liquidazione giudiziale con riferimento alle società costituite Over Uno ed Over Due e prima ancora

dell'esame della domanda subordinata spiegata a verbale di apertura della liquidazione controllata - il ricorso va rigettato verso tutte le società che non sono debentrici delle ricorrenti, appunto, per difetto di legittimazione attiva da parte di queste ultime.

In conclusione, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che tutte le parti (oltre alla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento) hanno sede nel circondario del medesimo Ufficio; considerato che le ricorrenti ed i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

considerati i debiti delle ricorrenti e delle intimete ed il loro stato di insolvenza per come sopra analizzato;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, comma V, c.c.i.;

ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;

tenuto conto nella nomina dei Curatori (nel numero di due, attesa la complessità della procedura, di cui il primo già curatore della società fallita ricorrente, in funzione della ratio dell'art. 287 e dei motivi di coordinamento sopra esposti, anche con riferimento alla nomina del Giudice Delegato) dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art. 356 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:

1. ST. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE...;
2. S.I.L.MAR. SOCIETÀ ITALIANA LAVORI MARI- TTIMI S.R.L....;
3. INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L....;
4. IMMOBILIARE IL BORGO S.R.L....;
5. ITA CTA S.R.L...;

6. B. A. S.R.L...., nomina la dott.ssa Lucia De Bernardin Giudice Delegato per la procedura; nomina l'avvocato \* e la dott.ssa \*, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risultano allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;

autorizza i Curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina ai legali rappresentanti delle società sottoposte a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.

39 CCI;

stabilisce il giorno 7.2.2023 ad ore 10.00 e ss. per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dei curatori e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio dei Curatori, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute.

Nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai Curatori, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.

art. 10, co. 3, CCI;

segnala ai Curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai Curatori ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI.

Rigetta il ricorso verso le altre convenute compensando le spese con le parti costituite attesa la particolarità della fattispecie e la novità delle questioni giuridiche affrontate.